A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", si sono determinati numerosi quesiti e richieste di chiarimenti da parte di Amministrazioni comunali, Associazioni di categoria, operatori del settore e singoli cittadini. Fermo restando che, trattandosi di norme statali, ogni chiarimento è fornito a titolo meramente collaborativo e fatto salvo ogni diverso intervento di fonte governativa, Regione e ANCI ritengono utile fornire le seguenti interpretazioni circa i quesiti più ricorrenti.

Per lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione, le disposizioni di riferimento sono costituite da:

- l'art. 1, comma 1, del D.L. 52/2021, secondo cui "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021";
- l'art. 4 dello stesso D.L. 52/2021 che stabilisce, al comma 1, che "Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (...), ferma restando senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati" e al comma 2 che "Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida (...)";
- l'art. 27 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, limitatamente alle parti non diversamente disciplinate dal D.L. 52/2021;
- la Circolare del Ministero dell'Interno, Prot. n. 0029851 del 24/04/2021;
- le faq pubblicate sul sito istituzionale del Governo.
- 1) Per attività dei servizi di ristorazione (come previsto all'art.4 del D.L. 52/21) devono intendersi tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.;
- 2) a partire dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono aperti tutti gli esercizi, nei quali è possibile il consumo al tavolo effettuato esclusivamente all'aperto, anche a cena, dalle ore 5:00 alle ore 22:00;
- 3) nella definizione di "consumo all'aperto", deve intendersi quello effettuato in esercizi dove i tavoli all'aperto sono posti, oltre che in spazi senza alcuna copertura o con

coperture mobili (ombrelloni, tende, etc.), anche in quelli dotati di ogni tipo di struttura esterna che garantisca un cospicuo e continuo ricambio dell'aria;

- 4) dal 1° giugno, nella zona gialla, in qualsiasi esercizio il consumo al tavolo si potrà effettuare anche al chiuso, ma solo dalle ore 5:00 alle ore 18:00;
- 5) il consumo al tavolo, sia all'aperto che al chiuso, è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo. Il numero dei commensali può essere superiore nel caso in cui siano tutti conviventi;
- 6) il consumo al banco è da ritenere consentito soltanto "in presenza di strutture che consentano la consumazione all'aperto", come riportato dalla Circolare del Ministero dell'Interno, Prot. n. 0029851 del 24/04/2021, e pertanto solo se il banco sia accessibile direttamente dall'esterno del locale o posto interamente all'aperto;
- 7) dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- 8) la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è effettuata senza limiti di orario, ma limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
- 9) nelle zone gialle, dalle ore 5:00 alle ore 22:00 è consentita anche la vendita con asporto di cibi e bevande, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, da parte di tutti gli esercizi, come risulta dalla faq pubblicata il 30/04/2021 sul sito istituzionale del Governo. Coerentemente, altra faq riferita alla zona arancione conferma che, invece, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, tale attività è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili codice ATECO 56.3);
- 10) la ristorazione con consegna a domicilio è sempre consentita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- 11) continuano a essere consentite, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida applicabili, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

SP 30/04/2021